

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO - ROMA**  
**RICORSO**

Nell'interesse dei Sig.ri

- Ambrosino Valeria, nata ad Avellino il 25.07.1990, residente in San Vitaliano (NA), via Nazionale delle Puglie, 347, c.f.: MBRVLR90L65A509R;
- Bamundo Angela, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 12.03.1982, residente in Bologna, via C.Colombo, 60, c.f.: BMNNGL82C52I234C;
- Bazzani Alessandro, nato a Modena il 10.01.1972 ed ivi residente, strada contrada, 256/3, c.f.: BZZLSN72A10F257I;
- Boncristiani Chiara, nata a Nardò (LE) il 04.06.1994 ed ivi residente, via E. Toti, 6, c.f.: BNCCHR94H44F842M;
- Civitelli Claudia, nata a Roma il 28.04.1978 ed ivi residente, via G. Curioni, 109, c.f.: CVTCLD78D68H501W;
- Currò Matteo, nato a Borgomanero (NO) il 29.03.1987, residente in Cameri (NO), via Mazzucchelli, 52, c.f.: CRRMTT87C29B019X;
- D'Amico Fabio, nato a Ortona (CH) il 20.05.1976, residente in Noventa Padovana (PD), via Noventana, 40, c.f.: DMCFBA76E20G141W;
- Di Salvatore Sandra, nata a Pescina (AQ) il 28.11.1989, residente in Gioia dei Marsi (AQ), via Santa Vittoria, 20, c.f.: DSLSDR89S68G492J;
- Iacobellis Aurora, nata a Roma il 22.10.1980 ed ivi residente, via C. Mirabello, 36, c.f.: CBLRRA80R62H501P;
- Lasagna Marco, nato a Genova il 15.01.1971, residente in Recco (GE), via dell'Alloro, 1A-2, c.f.: LSGMRC71B15D969M;
- Latini Alessandra, nata ad Aprilia (LT) il 10.03.1987, residente in Nettuno (RM), via Valle d'Aosta, 1, c.f.: LTNLSN87C50A341X;

- Liguori Claudia, nata a Napoli il 19.12.1987, residente in Grosseto, via Castiglione, 68/B, c.f.: LGRCLD87T59F839L;
- Lilloni Ilaria, nata a Milano il 12.12.1970, residente in Lonato del Garda (BS), via Lazzaretto, 19/B, c.f.: LLLLRI70T52F205G;
- Piterà Pietro, nato a Lecco il 29.08.1992, residente in Costa Masnaga (LC), via Cadorna, 4, c.f.: LLLLRI70T52F205G;
- Poiani Giulia, nata a Villafranca (VR) il 14.05.1990, residente in Vigasio (VR), via Primo Maggio, 21, c.f.: PNOGLI90E54L949Q;
- Remelli Sabrina, nata a Mantova il 20.08.1986, residente in Roverbella (MN), via Mons. Gadioli, 15, c.f.: RMLSRN86M60E897G;
- Ribolsi Irene, nata a Foggia il 24.11.1995 ed ivi residente, via M. Mastelloni, 17, c.f.: RBLRNI95S64D643K;
- Sallustio Emanuele David, nato a Roma il 13.11.1972, residente in Borgorose (RI), via Umberto I snc, c.f.: SLLDDM72S13H501E;
- Tiscione Antonietta, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 28.03.1989, residente in Marcianise (CE), via Bologna, 6, c.f.: TSCNNT89C68I234Q;
- Valvason Valentina, nata a Latisana (UD) il 02.11.1990, residente in Portogruaro (VE), via Emilia, 18/C, c.f.: VLVVNT90S42E473E;
- Vivo Valentina, nata a Parma il 17.12.1987 ed ivi residente, p.le Gen. C.A. dalla Chiesa, 7, c.f.: VVIVNT87T57G337X;

tutti rappresentati e difesi - giuste procure estese in calce all'originale del presente atto - dall'Avv. Antonio De Angelis (C.F. DNGNTN81C02L117E) e dall'Avv. Daniele Proietti (C.F. PRTDNL85B26L117I) ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Roma, Via Montevideo n. 10 (fax 0744.403093; pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it; danielle.proietti@ordineavvocatiterni.it). Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento si indica il seguente indirizzo pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it

**contro**

il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, nonché gli Uffici Scolastici Regionali di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli di Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, tutti rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma

**e nei confronti di**

Ulderico Ferrero, [ulderico.ferrero@pec.geologipiemonte.it](mailto:ulderico.ferrero@pec.geologipiemonte.it)

Watile Marie, Via Villa Gerini n. 6, 17035 Cisano Sul Neva (SV)

Bocchini Paola, Via Cesena n. 1950, 47020 Longiano (FC)

**nonché**

di tutti i soggetti il cui nominativo risulta indicato negli elenchi impugnati con il presente ricorso

**per l'annullamento,**

**previa concessione di idonea misura cautelare**

- 1) del Decreto Dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 recante il Bando del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente della scuola secondaria indetto dal Ministero dell'Istruzione (**doc. 1**), così come modificato e integrato dai Decreti Dipartimentali n. 649 del 03.06.2020 e n. 749 del 1.07.2020, nonché come da ultimo modificato/intergrato dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022 (**doc. 2**) nell'ipotesi in cui quanto riportato dall'art. 1° art. 3, comma 7 – *“Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti”*- dovesse essere interpretato come lesivo della posizione degli odierni ricorrenti;
- 2) il provvedimento - non conosciuto – con cui il Ministero resistente, sulla scorta di quanto rappresentato dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 326/2021, ha ritenuto di vietare ai candidati che concorrevano per i posti relativi alla classe di concorso A050 l'utilizzo di carta da scrivere e penna;

**di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere:**

**3)** i verbali - non conosciuti - relativi alla prova scritta tenutasi nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli di Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo e Campania, con riferimento alla classe di concorso A050, nella parte in cui recano la decisione di vietare ai candidati l'uso di carta e penna;

**4)** gli elenchi redatti dagli Uffici Scolastici Regionali di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli di Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo e Campania recanti i nominativi dei candidati che, dopo aver svolto la prova scritta, sono stati ammessi a sostenere le successive prove di concorso – orale e pratica - nell'ambito della classe di concorso A050 nella parte in cui non riportano il nominativo degli odierni ricorrenti;

**5)** le graduatorie finali di concorso pubblicate, ad oggi, dagli Uffici Scolastici Regionali di Piemonte (**doc. 9**), Liguria (**doc. 10**) ed Emilia Romagna (**doc. 11**) recanti i nominativi dei candidati ritenuti idonei all'esito del concorso per cui è causa - classe di concorso A050 - nella parte in cui non riportano il nominativo degli odierni ricorrenti

**e per l'accertamento**

del diritto degli odierni ricorrenti ad essere risarciti in forma specifica mediante ripetizione della prova scritta di concorso (nell'ambito della regione e della classe di concorso - A050 - dai medesimi indicata in sede di domanda di partecipazione).

**FATTO**

Con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 (di seguito anche bando) è stato indetto dal Ministero dell'Istruzione un Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente della scuola secondaria (**doc. 1**).

La procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Con Decreto Dipartimentale n. 649 del 3.06.2020 è stato disposto l'incremento dei posti da destinare alla procedura concorsuale.

Con particolare riferimento alla classe di concorso A050 – Scienze naturali chimica e biologia sono stati messi concorso 701 posti di cui 10 in Abruzzo, 31 in Campania, 66 in Emilia Romagna, 9 in Friuli di Venezia Giulia, 74 nel Lazio, 31 in Liguria, 139 in Lombardia, 74 in Piemonte e 79 in Veneto (**cf. doc. 4**)

Con D.M. 326 del 9.11.2021 sono state apportate modifiche allo svolgimento del concorso in questione alla luce delle innovazioni introdotte dal DL 25.05.2021, n.73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali (**doc. 3**).

In ragione di quanto precede, è stato infine emanato il Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022 che ha modificato il precedente Decreto Dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 con particolare riferimento alle modalità di espletamento delle prove di concorso (**doc. 2**).

Si noti, infatti, che all'esito delle predette modifiche, è stato previsto che il concorso in questione si sarebbe articolato in più fasi: prova scritta (punteggio massimo 100); prova orale (punteggio massimo 100); valutazione dei titoli eventualmente in possesso dei candidati giudicati idonei<sup>1</sup> (punteggio massimo 50 punti).

Inoltre, per quanto riguarda la classe di concorso A050, è stato altresì previsto lo svolgimento di una prova pratica (punteggio massimo 100).

All'esito è stata prevista la compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia posto.

Con particolare riferimento alla prova scritta di concorso, l'art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022 ha stabilito che: “la prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle

---

<sup>1</sup> Vale a dire, dei candidati che hanno ottenuto sia in sede di prova scritta che di prova orale un punteggio di almeno 70/100.

*sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità(...); c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento(...). Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti(...). 5. La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”(...) 7. **Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti**(...)”.*

Quanto invece alle modalità operative di svolgimento delle prove queste risultano disciplinate dall'O.M. n. 187 del 21.06.2021 recante il “Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'art. 59, comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73” (**doc. 5**).

\*

Tanto premesso, a tale procedura hanno preso parte anche gli odierna ricorrente, i quali, più nello specifico, hanno concorso per i posti disponibili con riferimento alla classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche.

In data 12.05.2022 e 13.05.2022 si è svolta in ciascuna Regione - salvo le ipotesi in cui è stata disposta l'aggregazione territoriale di più regioni - la prova scritta relativamente alla classe di concorso in questione.

Preme evidenziare che, **a quanto consta, in tutti istituti in cui si è svolta la predetta prova scritta è stato vietato ai candidati di utilizzare carta e penna.**

Gli odierni ricorrenti, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, hanno preso parte alla prova scritta del concorso in questione, con riferimento alla regione ed alla classe di concorso (A050) dagli stessi indicati in sede di domanda di partecipazione. All'esito di tale prova hanno tutti conseguito un punteggio inferiore a 70/100 (cfr. **autocertificazioni allegate alle quali si rinvia ritenendole espressamente parte integrante del presente ricorso, cfr. doc. 6).**

Sicché, non potranno prendere parte alle successive prove di concorso.

\*

*Tanto premesso, è interesse degli odierni ricorrenti agire in giudizio per l'impugnazione - previa concessione di idonea misura cautelare - dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, nonché per il riconoscimento del loro diritto ad essere risarciti in forma specifica mediante ripetizione della prova scritta di concorso (nell'ambito della regione e della classe di concorso - A050 - dai medesimi indicata in sede di domanda di partecipazione). Ciò per le seguenti ragioni di*

## **DIRITTO**

### **I**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 7, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto d'istruttoria e**

**difetto di motivazione. Violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost..**

Come già esposto in punto di fatto, il Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022, all'art. 3, comma 7, stabilisce che *“Durante lo svolgimento della prova i candidati **non possono introdurre** nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti” (cfr. doc. 2).*

In asserita applicazione di tale norma, le commissioni di concorso hanno inibito ai candidati di utilizzare penna e carta da scrivere per l'espletamento della prova scritta in questione.

Ciò, si suppone, in ragione del provvedimento - non conosciuto - con cui il Ministero resistente, sulla scorta di quanto rappresentato dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 326/2021, ha ritenuto non necessario l'utilizzo di carta e penna per l'espletamento della prova scritta di concorso relativa alla classe di concorso A050.

In altre parole, ritenendo che il citato art. 3, comma 7, vietasse l'utilizzo di carta e penna per l'espletamento delle prove di concorso - salvo diversa indicazione da parte della stessa commissione – si è ritenuto di confermare tale divieto anche per l'espletamento delle prove scritte della classe di concorso A050.

Trattasi tuttavia di interpretazione evidentemente erranea.

**L'art. 3, comma 7, infatti non vieta in assoluto l'utilizzo di carta e penna quale ausilio per rispondere ai quesiti a risposta multipla somministrati ai candidati - tantomeno con particolare riferimento ai quesiti somministrati nell'ambito della classe di concorso A050 - bensì ne proibisce soltanto l'introduzione all'interno della sede di esame.**

Che poi è quello che avviene nella generalità dei concorsi, dove, come noto, la carta da scrivere viene generalmente fornita dal personale della commissione e dove, generalmente, è vietata l'introduzione di materiali e libri di testo salva l'ipotesi in cui il



loro utilizzo sia considerato necessario ai fini dell'espletamento della prova (si pensi, ad esempio, alla possibilità di introdurre alcuni codici legislativi in determinati concorsi).

Si noti, infatti, che la norma in questione risponde (soltanto) ad una duplice esigenza:

- evitare che possa essere utilizzato materiale astrattamente idoneo a celare “appunti” ritenuti utili per lo svolgimento della prova, ovvero a permettere l'astratta riconoscibilità dei candidati;
- evitare che possa essere introdotto all'interno della sede di prova materiale “contaminato” o, comunque, potenzialmente idoneo a favorire il contagio da covid.

Con la conseguenza che tanto dal tenore letterale della norma – che, si ribadisce, parla di introduzione e non di utilizzo – quanto dalla ratio sottesa alla sua emanazione, si evince chiaramente che con la medesima non si è voluto vietare l'utilizzo di carta e penna quale ausilio per rispondere ai quesiti somministrati in sede di prova scritta.

Del resto, ciò emerge anche dalla lettura O.M. n. 187 del 21.06.2021 – recante “*Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'art. 59, comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73*” (**doc. 5**) – laddove dispone che “*Gli operatori dovranno invitare i candidati a procedere all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione dovranno essere rese disponibili penne monouso per i candidati*”.

In definitiva, **la decisione di vietare l'utilizzo di carta e penna quale ausilio per rispondere ai quesiti somministrati risulta illegittima**, atteso che muove da un'erronea interpretazione della sopra esposta normativa.

\*

A ciò si aggiunga che tale decisione, oltre ad essere illegittima per tutte le ragioni che precedono, ha certamente inciso sull'esito della prova scritta espletata - e non superata - dagli odierni ricorrenti.

Anche perché per rispondere correttamente - e tempestivamente - alle domande somministrate ai candidati nell'ambito della classe di concorso A050, sarebbe stato certamente necessario l'uso di carta e penna.

Ciò, in ragione del fatto che la prova scritta relativa alla classe di concorso A050 – con particolare riferimento ai 40 quesiti (su 50 totali) afferenti la classe di concorso – verte su materie prettamente scientifiche. Come del resto emerge dalla lettura del relativo quadro di riferimento: *“i quaranta quesiti per la classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche nella scuola secondaria di II grado - sono così declinati per ciascuna delle tre sessioni di esame: - Chimica generale e inorganica - circa 14 quesiti per sessione - Chimica organica - circa 6 quesiti per sessione - Biologia - circa 12 quesiti per sessione - Scienze della terra - circa 8 quesiti per sessione” (cfr. doc. 7).*

Ora, appare chiaro che per rispondere a quesiti relativi a tali materie non sia sufficiente la sola conoscenza teorica, ma sia necessario anche un approccio “pratico” che comporti la necessità di mettere per iscritto le proprie idee e/o le proprie ipotesi di soluzione e/o le proprie ipotesi di calcolo.

Si noti, infatti, che una tale necessità emerge chiaramente dalla semplice lettura dei quesiti somministrati ai candidati (tra cui gli odierni ricorrenti).

A tal fine – e per facilità di consultazione – si richiama l'attenzione **sull'allegato 8 al presente ricorso**, recante circa venti quesiti somministrati ai ricorrenti per la cui corretta soluzione sarebbe stato certamente utile - per non dire necessario - avvalersi di carta e penna al fine, si ribadisce, di mettere per iscritto le proprie idee e/o le proprie ipotesi di soluzione e/o le proprie ipotesi di calcolo.

Del resto, quanto precede risulta altresì dimostrato:

- dal fatto che nel precedente concorso per l'attribuzione dei posti nell'ambito della classe di concorso A050 era stato consentito l'uso di carta e penna;
- dal fatto che la percentuale dei soggetti che sono riusciti a superare la prova scritta in questione risulta oltremodo esigua. Prova ne è che, ad esempio, nella

regione Emilia Romagna, a fronte di 66 posti messi a concorso, sono stati ritenuti idonei n. 45 candidati (**cf. docc. 4 e 11**);

- dal fatto che alcuni candidati hanno utilizzato il proprio corpo come carta da scrivere (**cf. doc. 12**);

\*

In conclusione:

- l'art. 3, comma 7, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022 non vietava l'utilizzo di carta e penna quale ausilio per rispondere ai quesiti a risposta multipla somministrati ai candidati (tantomeno con particolare riferimento ai quesiti somministrati nell'ambito della classe di concorso A050);
- pertanto, la condotta posta in essere dalla PA resistente, al pari dei provvedimenti impugnati, risulta illegittima poiché muove da un'erronea interpretazione della sopra esposta normativa. Inoltre, è risultata concretamente lesiva degli interessi degli odierni ricorrenti atteso che il mancato utilizzo di carta e penna ha certamente inciso sull'esito della prova scritta per cui è causa;
- anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che mediante l'art. 7, comma 3 si sia effettivamente voluto vietare, in linea generale, l'utilizzo di carta e penna, altresì delegando alla commissione nazionale il potere di derogare a tale divieto; il presente ricorso meriterebbe comunque accoglimento, posto che quanto eventualmente stabilito dalla predetta commissione risulta, oggettivamente, non condivisibile (oltreché non dimostrato, né motivato).

Di qui il vizio in rubrica dedotto.

## II

### **Violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento.**

Fermo ed assorbente quanto precede si evidenzia che, a quanto consta - giacché oggetto di alcune segnalazioni – nell'ambito del concorso STEM alcune commissioni abbiano

permesso ai candidati di utilizzare carta e penna quale ausilio per rispondere ai quesiti somministrati.

Ora, risulta evidente come una tale condotta sia idonea a produrre un'evidente disparità di trattamento tra i candidati, a sua volta idonea a determinare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

### **III**

#### **Sulla legittimità della domanda principale**

Fermo quanto precede, è interesse della scrivente difesa spendere alcune considerazioni in ordine alla compatibilità tra i sopra riportati motivi di illegittimità e la domanda principale articolata nel presente ricorso (in buona sostanza: annullamento degli elenchi degli idonei pubblicati all'esito della prova scritta di concorso nella sola parte in cui non risultano ivi indicati i nominativi degli odierni ricorrenti e conseguente diritto degli stessi a ripetere la predetta prova scritta mediante fissazione di apposita sessione).

Si noti, infatti, che la naturale conseguenza dell'accoglimento dei motivi di ricorso in questione risulta essere l'annullamento dell'intero iter concorsuale (quantomeno sino al segmento procedurale ritenuto viziato).

Tuttavia, è proprio la giurisprudenza relativa a fattispecie simili a quella per cui è causa – con particolare riferimento alla violazione del principio dell'anonimato nell'ambito dei concorsi pubblici - a confermare la compatibilità tra i sopra riportati motivi di illegittimità e la domanda principale articolata nel presente ricorso (e, quindi, a confermare la stessa ammissibilità di tale domanda).

Tale giurisprudenza, infatti, pur dando inizialmente atto che *“l'interesse espressamente azionato in via principale dai ricorrenti, è quello di essere ammessi al prosieguo dell'iter concorsuale, sebbene le censure formulate e i vizi riscontrati, condurrebbero, secondo logica, all'annullamento dell'intera procedura”*, ha ritenuto non praticabile la soluzione dell'annullamento integrale della prova.

Ciò, in quanto una tale soluzione *“non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese di parte ricorrente e avrebbe pesantissimi effetti pratici, di cui non si può non*

*tenere conto, per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria(...) Ne deriva che la soluzione più congrua, in un'ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell'ammissione dei ricorrenti al prosieguo dell'iter concorsuale in soprannumero, dovendosi condividere l'affermazione fatta nei richiamati precedenti, secondo cui, pur essendo vero che "a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi"* (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21.02.2018, n. 1988; negli stessi termini T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28.02.2012, n. 457; T.A.R. Toscana, 27.06.2011, n. 1105).

In senso analogo, è stato affermato che la violazione del principio dell'anonimato, con conseguente illegittimità della graduatoria di concorso limitatamente alla mancata indicazione del nominativo dei ricorrenti, attribuisce a quest'ultimi il diritto ad essere risarciti in forma specifica - ex art. 30, comma 2, CPA e 2058 c.c. - mediante la loro iscrizione in soprannumero ad un determinato corso, ovvero mediante la loro partecipazione, sempre in soprannumero, alle successive prove di concorso (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2935/2014; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 15; TAR Lazio – Roma, Sez. IIIBis, 29.11.2019, n. 13721).

Del resto, una tale impostazione trova giustificazione in quel principio, oramai consolidato, secondo cui il giudice amministrativo – anche in sede di cognizione – nell'esercizio dei propri poteri conformativi può determinare quale sia la regola più giusta, che regoli il caso concreto, tenendo conto della normativa applicabile nella

materia in questione e dell'esigenza che non si producano conseguenze incongrue o asistematiche (cfr., Cons. di Stato, Sez. VI, 25.07.2019, n. 5263).

Tanto premesso, è allora il caso di rilevare che, anche in considerazione dei vari interessi in gioco (ricorrenti, ente resistente e ammessi alla successiva prova orale), nonché dello stato del procedimento (è in corso di svolgimento la citata prova orale), **“la soluzione più congrua, in un’ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti” appare quella di permettere agli odierni ricorrenti - e solo a questi - di ripetere la prova scritta di concorso mediante la fissazione di un’ulteriore sessione.**

#### IV

##### Istanze Istruttorie

Si chiede di ordinare l'esibizione in giudizio di tutti i verbali della Commissioni relativi alla svolgimento della prova scritta per cui è causa (classe di concorso A050). In particolare si richiede copia dei verbali relativi alle prove svolte nelle seguenti regioni: Piemonte; Liguria; Lombardia; Veneto; Friuli di Venezia Giulia; Emilia Romagna; Lazio; Abruzzo e Campania.

Inoltre, si chiede di ordinare l'esibizione delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, consegnate ai concorrenti subito prima dello svolgimento della stessa e da quest'ultimi riconsegnate unitamente agli elaborati relativi alla predetta prova.

Da ultimo si richiede l'esibizione degli atti impugnati, ossia:

- del provvedimento – non conosciuto negli estremi – con cui il Ministero resistente, sulla scorta di quanto rappresentato dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 326/2021, ha ritenuto di vietare ai candidati per concorrevano per i posti relativi alla classe di concorso A050 l'utilizzo di carta da scrivere e penna;

Trattasi di istanza necessaria alla decisione del presente procedimento e, pertanto, perfettamente ammissibile<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Né sul punto può essere eccepito che ai sensi dell'art. 24, comma 4 e art. 25, comma 3 della Legge 241/90, nonché dell'art. 4, comma 1, lett. e) del decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 1996, n. 115, pubblicato nella G.U. n. 59 dell'11 marzo 1996, è possibile soddisfare eventuali richieste di accesso

**V**

**ISTANZA CAUTELARE**

Da quanto sopra emerge la sussistenza del fumus boni juris.

Appare sussistere, altresì, il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile.

Sul punto, infatti, è doveroso evidenziare che:

- in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna sono state già pubblicate le graduatorie definitive di concorso (**cf. docc. 9, 10 e 11**);
- in Campania sono state già espletate sia la prova orale che la prova pratica (**cf. doc. 13**);
- nel Lazio è in corso di svolgimento la prova pratica (**cf. doc. 14**);
- in Friuli di Venezia Giulia, Lombardia sono state già fissate - e si terranno a breve - sia la prova orale che la prova pratica (**cf. docc. 15 e 16**).

Talché, appare evidente che, in difetto di una misura cautelare che consenta agli odierni ricorrenti di ripetere la predetta prova scritta mediante la fissazione di una apposita sessione suppletiva - ovviamente nell'ambito della Regione dagli stessi indicati in sede di domanda di partecipazione (**cf. doc. 6**) - quest'ultimi perderebbero la possibilità di essere assunti dall'ente resistente e, quindi, vedrebbero vanificata la stessa tutela giudiziale qui invocata.

Di qui la necessità di accogliere la presente istanza cautelare.

**P.Q.M.**

Si chiede:

- **in via cautelare**: la concessione di una misura cautelare che consenta agli odierni ricorrenti, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, di prendere

---

agli atti relative alle prove scritte, solo dopo l'esaurimento delle procedure concorsuali da parte della commissione esaminatrice ovvero dal giorno successivo alla conclusione delle prove orali (c.d. accesso differito). Ed invero, non sussistono dubbi sul fatto che una tale previsione si riferisca soltanto all'ostensione delle prove scritte redatte dagli altri candidati (ossia dai candidati diversi dal ricorrente/istante). Del resto, diversamente opinando, la disposizione in questione risulterebbe illegittima, atteso che, per consolidata giurisprudenza, l'accesso differito è riferibile esclusivamente agli elaborati degli altri candidati (cfr TAR Lazio, Sez. I quater, 11.01.2018, n. 275).

parte, con riserva, al concorso per cui è causa. Nello specifico, che consenta ai medesimi di ripetere, mediante la fissazione di apposita sessione suppletiva, la prova scritta di concorso relativa alla classe di concorso A050 (nell'ambito della Regione dagli stessi indicati in sede di domanda di partecipazione, nonché in sede di autocertificazione allegata al presente ricorso, doc. 6);

- **in via principale:** l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente annullamento degli atti in parte qua impugnati ed accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere risarciti in forma specifica mediante ripetizione della prova scritta di concorso relativa alla classe di concorso A050 (nell'ambito della regione e della classe di concorso dai medesimi indicata in sede di domanda di partecipazione);
- **in via principale/subordinata,** l'annullamento degli atti impugnati, con conseguente annullamento dell'intera procedura di concorso sino al segmento procedurale ritenuto viziato. Con conseguente nuovo espletamento della prova scritta per tutti i candidati.

Si richiede la fissazione di udienza come da separata istanza.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ed Euro 325,00.

Roma, 1.07.2022

Avv. Antonio De Angelis

Avv. Daniele Proietti